



Introduzione alla TREDICESIMA EDIZIONE DI INSOLVENZFEST

Bologna, 19-22 settembre 2024, Massimo Ferro



Sommario

1. Debiti e memoria: una relazione logica e l'intermediazione del diritto	1
2. Il racconto del presente e il debito di conoscenza: la formazione dell'opinione pubblica e il diritto di sapere nella società democratica	4
3. La costruzione della memoria e la condizione di debitore	5
4. La gravità della memoria e il coraggio del ricordo nella costruzione della conoscenza: il Museo di Ustica a Bologna	7

1. Debiti e memoria: una relazione logica e l'intermediazione del diritto

Il titolo della XIII edizione segna un punto d'arrivo nella costante ricerca dei temi problematici e attuali su cui l'OCI imposterà la manifestazione e al contempo una **sintesi rispetto ad una relazione - debiti e memoria** - che da sempre ci è parsa **parallela ai contenuti allestiti in molte edizioni** precedenti: la stessa **nozione dei debiti**, parliamone già da ora **al plurale**, sfocia ogni volta nella faticosa individuazione dei pochi tratti unificanti per i quali effettivamente si può ancora parlare di definizioni adatte a replicarsi in più contesti e con una apprezzabile condivisibilità (in ogni caso, nell'intento di costruire ponti di comunicazione sui vasti territori appena confinanti con il mondo-diritto). **Dire dei debiti o dire debiti**, almeno ogni volta che equivalga a **fare debiti**, dunque nella sua **accezione prevalente di determinazione su base volontaria e consapevole**, esprime un impegno rivolto nei confronti di altri soggetti, qualche volta in apparenza solennemente anche nei confronti di sé stessi ma comunque con una controllabilità esterna più o meno percettibile delle proprie condotte, in ogni caso impegno rivolto al futuro, così come abbiamo messo in evidenza nell'edizione del 2023. **E tuttavia il futuro, per quanto e come inesorabile, iscrive il debito nella sua attualità se di quel debito si genera una testimonianza e, anche in senso più tecnico, una prova dell'effettiva sua costituzione e del permanere delle ragioni perché possa ancora essere preteso. Serve cioè ricordarne l'insorgenza** sia per superare i dubbi a fronte di una possibile contestazione (e così costruendo un campo di conoscenze verificabili da parte di un decisore terzo, nei casi estremi del processo) sia per fissare con efficacia generale i confini di ciò che è dovuto, verso chi e da parte di chi (dunque per impedire che la relazione di debito ne trasformi il soggetto passivo in una permanente e indeterminata condizione di debitore): anche quando il debito sembra autoevidente, in realtà è stato impresso nell'atto genetico in termini relazionali così da produrre esso stesso

una replica della sua origine, del suo momento fondativo, della sua certezza ed esigibilità, dicono i giuristi. In altre forme, non meno estranee all'evidenza storica e alla sua riproducibilità riepilogativa o documentale, la stessa vicenda appartiene ai debiti involontari, spesso addossati nella responsabilità di chi non ne aveva il sicuro proposito e tuttavia sarà prima o poi tenuto a pagarli: così spesso il diritto organizza, qualche volta seleziona o comunque semplifica, la regola distributiva del costo economico-sociale di attività di cui riconosce l'importanza ma per le quali non ha troppo tempo per ricostruire tutto il complesso rapporto tra conoscenza, intenzioni, causalità, conseguenze, pregiudizi o danni. Anche perché, assumendo in termini di risorsa pubblica scarsa (com'è la stessa giustizia) la propria azione, non ci sono più spazi per riprodurre l'esito delle medesime esperienze.

Ecco, quindi, che l'**atto di debito** (locuzione non molto precisa per il diritto, ma che qui sintetizza il fatto-principio ed altresì il contenuto-limite del debito) porta in sé **i veicoli per essere ricordato o s'interfaccia con elementi che lo possano ricordare** (dalla testimonianza allo scritto o ai bytes o ad immagini), per entrare appunto nel tempo futuro e quindi **appartenere attraverso la memoria a possibili epoche diverse**, successive e spesso anche molto differite rispetto a quella in cui è sorto. Se dunque la memoria è un bacino ideologicamente unitario ma organizzativamente complesso, non foss'altro perché acquisisce elementi con il tempo, essa rinvia ad un contesto appunto di riordino organizzativo e di selezione logica delle relazioni entro cui il futuro si iscrive e si decide che possa iscriversi nei vari ambiti, poi sfaccettati all'interno della peculiarità **dei rapporti di debito e delle responsabilità conseguenti**: la pluralità dei primi trova allora una riunificazione nel futuro attraverso il ricordo e la fissazione autoritativa del perimetro delle seconde. **Come interviene il diritto rispetto ai debiti? certamente ricordandoli o, all'opposto, scegliendo di interrompere il ricordo** per certi eventi di ritenuta prevalenza valoriale o nuove giustificazioni che alterano gli equilibri debito-credito o debitore-creditore ovvero ancora per preminenti ragioni che impongono di attenuare il ricordo (cioè flettere la cogenza del debito e al contempo l'intensità del credito) o di condizionare il ricordo a determinate iniziative. In tutto ciò il diritto si riconferma come uno straordinario e pressoché unico **fattore riorganizzativo dell'oblio**, talmente potente da intervenire sulla memoria talora imponendone la non utilizzazione ovvero – e al contrario – ordinandone il continuo rinnovo. **Si potrebbe anche dire che il diritto agisce sulla memoria dominandone le estensioni più che limitandosi ad assecondarne i paradigmi tecnici o biologici.**

Nell'epilogo del Festival 2024, in una sessione che segue la peculiarità del format inaugurato l'anno scorso (debiti e rimpianti, con Paolo Pannella e la sua orchestra di swing), si vede come la narrazione degli istituti principali del rapporto tempo-debiti evidenzia frequentemente **una memoria intermediata dal diritto, quasi di necessità** e quindi continuo agente di riproposizione problematica ovvero più sicura del debito stesso oppure di subordinazione anche drastica al diritto, fino a giustificare la cancellazione. Tutto ciò trova sia negli istituti del diritto civile come nel diritto pubblico (dal diritto penale al diritto amministrativo) le sue manifestazioni: lo si è fatto accompagnando il discorso giuridico ad una proposta musicale, il giurista Gianluca Sicchiero insieme ai Peacocks, così combinando suoni e parole che a loro modo e insieme spiegano il riproposto apparentamento tra diritto dei debiti e trattenimento dell'attenzione emotiva con la musica, energia che è persa adatta ad illustrare in particolare il diritto dei debiti e la memoria.

Anche il titolo di IF 2024 conduce a raffinamento una ricerca di significati pressoché costante in questi anni, manifestata nella invocazione linguistica che ha contraddistinto il festival, già appunto dalla titolistica concettuale della rassegna, almeno dal 2017: in quell'anno 'Dentro la società del debito', nel 2018 'La geografia dei debiti', nel 2019 'Il tempo dei debiti' (con i calembour 'a tempo debito', 'debito di tempo', 'debiti a tempo'...), poi le edizioni di 'debiti e disuguaglianze' del biennio pandemico del 2020 e 2021 (condotto coraggiosamente in forma ibrida) e per finire la provocazione del 2022 'debiti e giovani' e la sintesi del 2023 'debiti e futuro'.

Come noto, dall'origine InsolvenzFest si propone di accostare in chiave dialettica, in un confronto antidogmatico e aperto, le categorie del debito e del credito, nella convinzione che ad **una posizione di pretesa corrisponda invariabilmente un'altra di soggezione**, da un lato e, dall'altro, che il **debito sia sempre**

declinato verso il futuro. Posto che tuttavia, ricordando Lorenzo de' Medici, *Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: di doman non v'è certezza*", la seconda accezione ha in sé un'ambiguità concettuale che proviene dalla sua intrinseca e dunque connotativa indeterminatezza. **Alla sicura instaurazione di un legame, il futuro si accompagna carico di promesse che possono rafforzarlo, preservarlo, modificarlo, risolverlo, comunque cancellarlo** in tutte quelle prestazioni, e quindi condotte, atti, parole, omissioni che dovrebbero dare sostanza, ad un certo punto della vita e della storia delle relazioni, al dover dare, consegnare, restituire, appunto pagare. Tuttavia ed infatti **per sempre, se proprio si vuol dire in metafora, parafrasando uno slogan pubblicitario, sono le 'cose' non le 'persone'**. Già si era dato rilievo, per l'edizione scorsa, a come l'impegno è assunto nel presente ma inesorabilmente è destinato ad immettere consistenza nel futuro. Ciò opera per un ordinario mutuo, con il suo debito di restituzione come per un impegno affettivo. L'abbiamo visto per i debiti sovrani (e, tra essi, il debito degli Stati criminali e di guerra, analizzati nel 2015 con Andrea Speranzoni e Paolo Veronesi), lo riproponiamo quest'anno con Paola Di Nicola Travaglini, ma **con ogni consapevolezza critica, in chiave ricostruttiva del femminicidio** (già letto come crisi del debito di prestazione da Marco Brando e Ilaria Boiano nel 2023) o dell'**usura** (analizzata ancora nel 2023 da Lucia Lotti con Claudio Cordova), per fare degli esempi: in ognuno di essi, **la forza elaboratrice del tempo e il ruolo della memoria hanno spesso messo in crisi la nozione di adempimento. E non sempre il diritto è in grado fidarsi della sua assenza: lo scioglimento di un rapporto affettivo**, a questo riguardo, ne è vicenda paradigmatica, essendo stata necessaria una lunghissima storia normativa perché anche le leggi assecondassero l'aspirazione di libertà delle persone. Specularmente, questa storia non è ancora terminata, perché **altre forme di relazione personale** rivendicano la medesima significatività affettiva ed economico-organizzativa, ma ancora non trovano piena rilevanza in un legame giuridico pienamente solidaristico. Ma la prima delle due vicende, a sua volta e nei termini in cui è riproposta anche quest'anno, esprime un dato di sofisticatezza, almeno nelle nostre società: **il diritto si ritrae da una relazione personale, restituendo alle persone** - si dice - **quella piena libertà di autodeterminazione** che avevano scelto non di perdere (perché ovviamente questo non possono dirsi le varie unioni), ma di coordinare più intensamente con l'altro, residuando però regole che riorganizzano vicende patrimoniali e ulteriori relazioni ancora personali, allorché senza dubbio cadono, o dovrebbero cadere, il presidio di controllo e con esso molti doveri. Proprio in questi casi, **la maturità della coscienza sociale esprime spesso delle drammatiche crepe**, perché - come ci siamo detti l'anno scorso con Brando e Boiano e nel 2024 ha ripetuto Di Nicola Travaglini - il passo indietro del diritto, il suo attenuato interesse dopo lo scioglimento del rapporto, non riescono - come evidenziano le uccisioni di genere e il femminicidio in particolare - ad annullare una persistente e stravolta proiezione debitoria che continua ad ispirare l'eco di un'antica e imprescrivibile pretesa sull'altro, il suo corpo e la sua vita. Nonostante la cessazione del legame nel quadro giuridico e la stessa improseguibilità di una qualunque obbligazione che come tale in realtà potesse mai essere esistita durante la sua esistenza. Di qui **la opportunità di continuare ad occuparsene e nel frattempo richiedere ancora una volta l'intervento del diritto, che assicuri la separatezza, tuteli l'autodeterminazione, protegga il credito di libertà, il diritto di non dover rispondere a debiti in realtà insussistenti**.

Ma è **soprattutto la memoria**, la diversa sua accettazione, per come sostenuta o confermata o limitata o neutralizzata ad interfacciarsi con la nuova realtà del futuro, il mutamento delle condizioni, il cambiamento del debitore, la **diversa considerazione storico-sociale attraverso cui sono transitati i debiti**, l'oblio (con la trascuratezza del creditore, il suo perdono o semplicemente la prescrizione) tutti fattori che pongono in crisi e qualche volta travolgono l'integrità del debito oppure, al contrario, ne ripropongono autorevolmente o severamente una 'più giusta conferma'. **La memoria dunque, da fatto naturalistico, diviene fatto giuridico laddove il diritto la coltiva, perpetuandola ovvero obliandola**, mentre **nel più recente contesto della sua perpetuità tecnologica, dello stivaggio dei dati e della potenziale loro continua propagazione, la dialettica diviene scontro spesso più aspro perché all'incancellabilità resa possibile dal mezzo il diritto sostituisce una forzosa irrilevanza**. O, quanto meno, è sfidato dagli interrogativi soprattutto mediatici sulla **durata dell'interesse pubblico a trattenere in memoria fatti rilevanti nel presente** ma per i quali è rivendicato con

forza da un singolo, un'impresa, talora una comunità, **il diritto allo spegnimento del focus**, quale condizione di rinnovata libertà, quando **senza la cancellazione della memoria (almeno di quella collettiva o delle istituzioni di controllo) non sembrerebbe possibile più alcuna autodeterminazione**. Qui il diritto rivela tutto il suo apparentamento alla forza: modernamente, non per tacitare con le armi un popolo o un'opinione pubblica che possano ricordare, così assecondando per quel che basti la formazione dell'oblio con il silenziamento ad un dato momento della testimonialità, ma occupandosi di **mettere a tacere il mezzo stesso**, cioè i congegni di trasmissione dei contenuti della memoria, reprimendo o impedendo la formazione del ricordo, **perciò imponendo o accelerando la forza di fattori artificiali di autentica repressione della memoria tecnica, la più resiliente**. Com'è evidente, il diritto a sapere e il diritto a contenere la conoscenza oggi vanno entrambi ripensati, posto che solo ora possiamo comprendere come, nelle epoche passate, la storicizzazione dei fatti si sia nella esperienza sociale spesso avvalsa di processi naturalistici di oblio, così rispettando una sorta di **calendario e ciclo biologico fondati sulla prossimità della ignoranza rispetto alla libertà, di cui han potuto fruire non solo gli autori dei fatti stessi (abbiano o meno pagato i debiti contratti) ma soprattutto le generazioni ad essi successive**. Le nuove tecnologie cambiano del tutto la **nozione di archivio dei fatti sociali e il diritto non assiste inerte a tale evoluzione dei mezzi, visto che da sempre li ha organizzati**.

A sua volta, oltre il mondo del diritto e il suo contesto linguistico-definitorio, **l'opinione pubblica** ha preso confidenza con le nozioni di esdebitazione, imparentata a 'condoni' e, in forma più nobile, a 'cancellazione dei debiti' o la variante evangelica della 'remissione dei debiti' (affrontata in chiave storica con Arrigo Manfredini nel 2016). Né stupisce – per riepilogare specifici temi di InsolvenzFest – che si parli anche di 'debito di suolo' (in un più ampio dominio di debito ecologico, trattato ad es. con Roberto Coizet e Pasquale Fimiani nel 2017) o di 'debito idrico' (con Alberto Montanari nell'edizione 2022). La connessione con le disuguaglianze (altro tema di InsolvenzFest, sviluppato nelle due edizioni del 2020 e 2021) viene restituita nella riflessione pubblica del 2024 nella sessione in cui Massimo Romano è intervistato da Chiara Brusini e l'interrogativo coinvolge **il pagamento delle imposte, come adempimento, spesso mancato o disattivato nella memoria dallo stesso decisore pubblico, di un dovere di contribuzione ai costi di una comunità organizzata**: qui il fenomeno assume proporzioni e accenti qualitativi ancora diversi, perché se l'adempimento di un debito ha larghe possibilità di attuarsi nella misura in cui a quel risultato concorrano in modo convergente sentimento della norma e comando legale, allorché sia la stessa autorità di governo a lanciarne continui segnali di allentamento possibile in futuro (come promessa di prestazione legislativa versus controprestazione di evasione/inadempimento) l'attendibilità del soddisfacimento del debito vacilla e lo stesso legame entra in ricorrenti crisi.

2. Il racconto del presente e il debito di conoscenza: la formazione dell'opinione pubblica e il diritto di sapere nella società democratica

Se **il futuro è lo spazio necessario dei debiti**, quanto meno di tutti quelli che non si esauriscono in una relazione adempitiva di consumo immediata, il rischio cui si sottopone – dall'altra parte - chi presta fiducia (secondo gli insegnamenti più volte espressi ad InsolvenzFest da Eligio Resta) e così acquisisce la condizione di creditore, è talora quello di subire non solo l'eventualità del mancato adempimento, come ordinaria incertezza di una condotta altrui, ma – più radicalmente – la forza, cui proprio il diritto presta ogni assistenza, di non poter più esigere quanto dovuto o comunque di dover soggiacere ad una riscrittura del credito perché viene meno una qualche causa che prima sorreggeva l'accettabilità del debito, con i suoi doveri di adempimento. La memoria umana, intermediata da fiducia e tracce lato sensu scritturali, oggi permeata da un efficiente inveroamento tecnologico, in questa variante subisce in effetti un silenziamento: **si sa, si sa perché uno o più congegni tecnici permettono agevolmente di ricordare, ma la pretesa svanisce, per cancellazione o trasformazione riduttiva dell'autorità**. Nel senso che un credito propriamente inteso dal diritto esce dal campo di protezione giuridica e così il debito non ha più causa o ragione per essere preteso.

Il frequente **conflitto con la memoria** è tuttavia ben presente anche nella vicenda del tutto opposta, allorché del fatto generatore del debito sia in qualche misura svanito o attenuato il ricordo, con diretta implicazione ciononostante non riduttiva del conseguente debito di pena per un fatto criminoso o anche per un debito di prestazione civilistica, ma il diritto sancisca la protrazione della relazione, in qualche caso in termini assoluti: come ad esempio per certi gravissimi delitti, per i quali non c'è termine di prescrizione quanto al processo e addirittura sia svanita la memoria umana diretta e con essa, viene da aggiungere, l'attualità di un dolore altrettanto diretto. In questi casi la prova del fatto instaura una connessione sempre più stretta a forme di documentalità materiali. Ma è anche il caso della proprietà, che rimane lì a testimoniare nella sua tradizionale sacralità che nessuno la potrebbe attentare, essendo 'per sempre', almeno in tesi, anche se – almeno per quella privatistica e in genere – un controfatto altrui, organizzato proprio dal diritto (con l'usucapione o l'espansione di un diritto concorrente), mette in conflitto un nuovo godimento e dunque una diversa sua memoria con l'analoga memoria dell'originario titolare. In questo senso allora il **diritto**, nella sua interazione con il tempo, **è intimamente tutt'altro che neutro e anzi contraddittorio**, proprio per la divaricazione rispetto alla sua più solenne promessa di assicurare stabilità ai suoi comandi, in quanto finisce per **sottrarre certezza alle situazioni soggettive che pure si propone al loro sorgere di cristallizzare nel tempo**. E lo fa sia con la legge, un nuovo comando normativo, sia quotidianamente attraverso l'operazione più moderna e civile, l'interpretazione, unica modalità di attuare l'astrattezza della scelta legislativa. Così che anche il **'debito di conoscenza', nelle opinioni pubbliche delle società democratiche, finisce con l'investire la disposizione e soprattutto la norma, cioè il significato che la prima assume nella sua riconoscibilità sociale** (è stato il tema della sessione del 2023 con i penalisti Vittorio Manes e Tomaso Epidendio).

Il **debito di conoscenza**, nell'edizione attuale, approfondisce ancora di più e da un altro versante il **credito d'informazione che i cittadini vantano**: ecco l'interesse, che il festival quest'anno vuol suscitare, sulla formazione dell'opinione pubblica, che comincia con la somministrazione delle notizie, oggi frammentate in svariati e molto diversi rivoli dall'informazione tradizionale giornalistica alle mille fonti del web e dei social. **Quanto resta delle notizie?** E nei social, come evidenziato nel prologo con tre giovani influencer (un poeta, una filologa, un filosofo), quale consapevolezza sussiste di un ruolo nella sostanza di formatori delle rispettive opinioni pubbliche oltre che costruttori e comunicatori di notizie?

3. La costruzione della memoria e la condizione di debitore

A proposito degli atti di consumo, per i quali in genere si esclude la predicabilità di una dimensione necessaria anche futura, e dunque la permanenza della condizione di debitore, il diritto osserva che **la velocità con cui il rapporto si definisce non va confusa con l'esaurimento dei suoi effetti**. Occorre infatti segnalare che un conto è la modalità celere e semplificata con cui si instaurano e in genere si adempiono **modeste e frequenti operazioni consumeristiche**, al di là della perversione economico-culturale per come disegnata da molti sociologi e di cui si è trattato nell'edizione del 2023 con Matteini e Brancaccio, per cui sta emergendo una diffusa situazione di assorbimento in una univoca dimensione di consumo del lavoro in sé. Il relativo reddito appare totalmente dedicato al primo contesto, quello di spesa, spesso in termini di pura sopravvivenza e altrettanto spesso senza neanche adeguati profili di autosufficienza, come nel fenomeno del lavoro povero (ne parlammo con Laura Valente e Roberto Rizza nell'edizione del 2022 e anche con Domenico De Masi, intervistato dal giornalista Mauro Del Corno nel 2021). Un altro conto sono però le operazioni concluse velocemente, spesso con digitazioni incrociate dei dati personali e merceologici, scambi di pin provvisori o generazioni di password da token virtuali e che però producono indebitamenti di lungo periodo per prestazioni ricorrenti o acquisti significativi: in tali vicende **la conoscenza degli elementi contrattuali**, dunque il tradizionale consenso informato, deriva da atti tecnicamente volontari ma distribuiti in sequenze assolutamente veloci e spesso poco compatibili con la meditazione accurata, indispensabile a divenire conoscenza o comunque con la condizione personale (nelle relazioni con la medicina, grandemente influenzate dal dolore e le aspettative di guarigione, ma anche nella espressione di bisogni voluttuari, dal confine sempre più incerto con quelli primari). Qui la memoria, se intesa come traccia tecnica delle nostre

azioni, riproduce senza falle le progressive manifestazioni della nostra volontà e la sicurezza del mezzo informatico si riversa in prova non scalfibile di ciò che abbiamo ‘voluto’. **Il film “Cento domeniche” di e con Antonio Albanese, scelto e proposto insieme alla Cineteca di Bologna per l’edizione 2024, offre proprio un racconto di commedia a questa fenomenologia.** In più ampi contesti consumeristici le tutele del consumatore, nei fatti e in questi decenni, sono state tuttavia l’effetto degli esiti giudiziari, dunque della messa in conflitto di quelle relazioni. In altri termini, dagli inadempimenti ai processi sono passate innanzitutto frequenti letture di necessaria e alternativa effettività della reale condizione del debitore, la sua dubbia propensione all’atto d’indebitamento, la incerta o inadeguata tipologia cognitiva di appartenenza, con risultati di **sovvertimento dell’esito tecnico della memoria ricontestualizzato nell’ambiente di produzione reale dell’atto di debito.** In altri casi, la frequenza di questi antagonismi ha influenzato il clima legislativo, sovranazionale oltre che domestico, favorendo correzioni normative. Si tratta di esempi di rivincita della conoscenza-ponderazione della persona a dispetto dei limiti di una concezione selettiva e ristretta della memoria-traccia del mero atto di debito.

La costruzione della memoria non si risolve dunque in un’operazione a valenza tecnologica, almeno laddove lo stivaggio delle informazioni sia assicurato ma, nei fatti, non s’imparenta in modo soddisfacente con elevati livelli di consapevolezza per cui si possa dire che, oltre una certa soglia, almeno la gran parte delle condotte sia davvero riconducibile ad una volontà di assoggettamento del singolo, cittadino o impresa o comunità che sia, ad una condizione di debitore. L’arco di sviluppo della relazione è stato da tempo immaginato in tal senso anche nelle **relazioni in apparenza più distanti dagli atti di consumo:** così per il voto, la scelta elettorale, la sua tradizionale protezione di segretezza e libertà, per come posta in termini di corresponsività con il mandato affidato agli eletti nelle democrazie. Ne parlammo nel 2019 con il professor Roberto Di Maria e la giornalista e autrice Tv Sabrina Giannini, inquadrando la connessione tra lobbying e fiducia nel mandato dopo la prestazione del voto. Ma sullo sfondo, va ripetuto, permane una sempre più diffusa **cittadinanza debitoria,** una condizione che appartiene alle persone di una società fondata sul mercato e che mostra di prescindere dalla ricerca assoluta di un atto di pura volontà come requisito indefettibile dell’atto di debito.

Due sessioni quest’anno riprendono il tema: con Sergio Rizzo e Carmine Benincasa, giornalista senior il primo e videoreporter e documentarista il secondo; poi, con Marianna Aprile ad intervistare Gherardo Colombo. Nel primo dialogo si parte dall’assunto per cui, tradizionalmente, **tante notizie ogni giorno costituiscono, accanto all’informazione, la conoscenza del presente e progressivamente la stessa opinione pubblica.** Di qui la responsabilità di comunicare, spiegare, far vedere, dire e, inevitabilmente, selezionare. Se poi, detto in sintesi, la libertà d’informazione e l’effettività del **diritto alla informazione sono assicurati dalla pluralità delle fonti, non sono certo indifferenti i mezzi:** sia per la diversa potenza di far pervenire a destinazione il messaggio, sia per le eventuali regole che proprio il diritto frapponga tra fatto e racconto. Ciò, nel problematico contesto della scarsità di imprese editoriali pure autosufficienti, scarsità di abbonamenti e lettori, cifre al ribasso di acquirenti di libri. Nella seconda sessione, si prova a capire per quali ragioni, nella nostra società, le regole tornino spesso ad evidenziarsi solo quando risultino clamorosamente violate, dunque in qualche tragedia, per poi inabissarsi e riemergere al successivo accadimento grave, come gli omicidi nel lavoro, come è ancor più chiaro infine nel dialogo fra Marco Patucchi e Bruno Giordano. Una società molto particolare, la nostra, che scolora e fa intravedere le regole nel loro annuncio (quando ancora non ci sono), spesso le confeziona poi con bassa qualità di scrittura, così rimettendo ai processi e d’intenzione la loro reale portata (e perciò evitando una scomoda responsabilità politica al legislatore) salvo invocarne sempre di nuove ma non attrezzando gli apparati pubblici a prevenirne la violazione e cercarne con efficacia le tracce, nonché educando la società stessa al loro effettivo rispetto. Tra l’altro, una delle condizioni della loro spesso auspicata maggiore semplicità, riduzione di numero, prevedibilità.

La costituzione, dunque, di un rapporto fra debitore e creditore va ben al di là dell’assunzione di ruoli confinati ad esigere, a tempo debito, una prestazione e, rispettivamente, ad erogarla. Il **mutamento di condizione assume ben presto, e in molti ambiti, una connotazione di permanenza, di status,** specie quando la pluralità

degli indebitamenti, proiettati su restituzioni gradualmente differite, involga per il debitore quote rilevanti del proprio salario. Come nell'economia dei servizi assunti a rate, al pari dei beni durevoli ma voluttuari, diversi dagli immobili. Nella considerazione comune, il **moderno indebitato** è spesso la persona che vive nell'affanno della restituzione continua, sempre in bilico con il sovraindebitamento rispetto ai flussi finanziari e all'eccesso di bisogni o impegni indotti da scelte di consumo o di garanzia, a loro volta spiccatamente 'servizi' anticipati rispetto alla disponibilità economica. Il debito, divenendo strumento di accesso a servizi e consumi proposti come modelli culturali e comportamentali, attua una segregazione sostanziale spesso della vita delle persone, specie fisiche e così nuclei familiari: con il debito, infatti, si sceglie di orientare lo stesso **lavoro a mutarsi in speculare fonte di sostentamento ad una tipologia di consumatore adesiva a stereotipi introiettati**. E dunque non sono solo i salari a mutarsi in corrispettivi per lo più di servizi (ben oltre i beni durevoli tradizionali) ma è la stessa prospettiva del lavoro a risultare, nei fatti, scambiata con quelle prestazioni. Per cui si può dire che è il lavoro nel suo complesso a remunerare, nella sua ampiezza o per quote altissime, l'insieme delle voci di spesa-consumo del cittadino-consumatore. Detto altrimenti, viene ipotizzato che **la barriera tra lavoro e consumo, intermediata dalla arbitrarietà della spesa, a poco a poco svanisca, per cui il rapporto, presso ampie fasce di cittadini, è ormai diretto tra lavoro e spesa per consumi e indebitamento**. Lungi da ogni prospettiva moralistica o di mera educazione finanziaria, ma è comune il riconoscimento che molte **storie di sovraindebitati espongono una particolare fragilità nei passaggi dal lavoro alla destinazione voluttuaria o anche solo consapevole e libera del relativo salario**, denunciando – in fatto – la piena consegna di diffuse masse popolari alla sovvenzione industriale e dunque del fatturato di imprese di servizi che solo in apparenza vengono autenticamente scelti. Ma che sono vincenti come modelli orientativi di omologazione del cittadino-consumatore. Meriterebbero un'analisi coraggiosa, per conseguenza, la nozione effettiva di risparmio, i suoi reali incentivi giuridici, la debole funzione anticonsumeristica oggi assolta, la critica relazione protettiva dalle incertezze del futuro e i debiti imprevisi o di una peggiorata condizione.

In parallelo, crescono **situazioni d'indebitamento solidaristico**, a supporto – più o meno consapevole – di iniziative economiche assunte nella cerchia familiare, in genere senza corrispondente e paritaria compartecipazione del garante alle scelte imprenditoriali o agli investimenti o anche solo alla riparazione di altrui indebitamenti (occasionalmente o patologici, come la ludopatia o la microcriminalità endofamiliare). Il fenomeno enuncia svariati fattori tipici del mercato finanziario italiano: la diffidente sovvenzione del rischio d'impresa, cui si preferisce la staticità delle garanzie patrimoniali ovvero il giudizio d'imaturità della solvibilità finanziaria dei soggetti che assumono debiti e dunque il ricorso imposto al concorso di terzi, con redditi da lavoro o pensione. Si tratta di **categorie d'indebitati d'appoggio**, a metà strada tra volontarietà e soccorso familiare.

4. La gravità della memoria e il coraggio del ricordo nella costruzione della conoscenza: il Museo di Ustica a Bologna

Bologna ospita un importante museo che ha stimolato l'elaborazione ideativa della presente edizione, il **Museo per la Memoria di Ustica**: il suo contenitore circonda i resti del DC9 abbattuto il 27 giugno 1980 mentre si dirigeva verso l'aeroporto di Palermo. Celebra un fatto per lungo tempo e ancora in parte oscuro e ricorda 81 vite umane stroncate. È un'opera con cui Christian Boltanski, morto a Parigi il 14 luglio 2021, ha analizzato il concetto di tempo, il valore di reliquia attribuito alla testimonianza degli oggetti e soprattutto alla loro esposizione, in un'installazione molto severa e però emozionante. Possono essere tratti, con molta discrezionalità, alcuni fattori: **i frammenti conservati sono circa duemila** e non sono il tutto, a dimostrazione della possibilità per la memoria di raccontarci una buona parte della verità anche se il passato non ci arriva nella sua interezza. Una **sentenza del tribunale civile di Palermo** del settembre del 2011 ha identificato come causa della sciagura l'impatto del velivolo con un missile, **condannando lo Stato italiano al risarcimento in favore dei familiari delle vittime** per non aver eseguito controlli radar adeguati. La **Corte di cassazione, la III Sezione civile**, in data 28 gennaio 2013 ha respinto il ricorso così confermando le decisioni dei giudici di merito. *«Il fatto stesso che si sia verificato un disastro aereo deve fare ritenere provata la sussistenza d'un*

valido nesso causale tra la sciagura e la condotta colposamente omissiva tenuta dalle amministrazioni pubbliche preposte a garantire la sicurezza dei voli, che quella sciagura avrebbero dovuto prevenire. Ne consegue che è onere dell'amministrazione, in tal caso, provare l'insussistenza del nesso di causalità, e che, in difetto di tale prova, la responsabilità di essa può essere affermata anche quando siano rimaste ignote le cause concrete del disastro». Già per il giudice di merito «*Tutti gli elementi considerati consentono di ritenere provato che l'incidente occorso al Dc9 si sia verificato a causa di un intercettamento realizzato da parte di due caccia, che nella parte finale della rotta del Dc9 viaggiavano parallelamente ad esso, di un velivolo militare precedentemente nascostosi nella scia del Dc9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto oppure di una quasi collisione verificatasi tra l'aereo nascosto ed il Dc9*». **Infine Ustica:** sotto quel cielo, nella località divenuta il punto di riferimento geografico, per come è stata possibile la identificazione dell'avvenimento della strage, quella piccola terra era stata nella storia un tristissimo luogo di confino per dissidenti politici, prima nel regime borbonico poi in quello della monarchia italiana, infine – sotto il regime fascista – con prigionieri famosi come Giuseppe Romita, Amadeo Bordiga, Nello Rosselli, Carlo Rosselli, Antonio Gramsci e Ferruccio Parri, poi numerosi prigionieri politici senussiti catturati nell'ultima fase della guerra coloniale (appartenenti ad una confraternita musulmana libica sostanzialmente indipendentista e per questa ragione contraria all'occupazione italiana) e poi ancora durante il secondo conflitto mondiale, dei prigionieri di guerra jugoslavi, molti lì ammassati sull'isola, morti di malnutrizione e tubercolosi, tra di essi anche Rom. Il Museo della memoria di Bologna, non meno di altre istituzioni che nel mondo ricordano tragedie di popoli, sembra realizzare appieno quell'approdo di coscienza problematico, difficile, a tratti anche doloroso che il **debito di conoscenza, quando riproposto o pagato, genera nel futuro**; ma ci permette anche di accostarci con maggior confidenza alle regole del diritto quando presidiano la ricostruzione del passato e le responsabilità, nella consapevolezza, al di là di ogni prospettiva punitiva, che **ricordare è tuttora un'elevata forma del sapere**.